

STATUTO
Associazione Culturale Verde Binario
Ente di Terzo Settore

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'associazione culturale "**Verde Binario**" è un Ente di Terzo Settore di carattere ecologico-scientifico, da ora in avanti denominato "*associazione*" e con *durata illimitata*. Ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). L'associazione ha sede legale a Via Calabria 3C, 87100 Cosenza. L'associazione può costituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località e può trasferire la propria sede legale. Le successive variazioni di indirizzo in relazione alle esigenze operative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, non costituiscono modificazioni dello statuto ma esclusivamente una comunicazione agli enti preposti.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

La denominazione "Verde Binario" nasce dal connubio di due pensieri che ispirato l'associazione:

Verde, per il desiderio di stravolgere e correggere il rapporto dell'uomo con la natura. Attraverso una progettualità basata sulla comunicazione culturale e ambientale, si vuole promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica che contribuiscono alla costruzione di una globalizzazione umana, solidale e realmente sicura.

Binario, come la più piccola unità di informazione (il *bit*) su un computer. Proprio quelle macchine che rappresentano più di ogni altra l'evoluzione scientifica e tecnologica della recente storia dell'umanità.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue, finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale in base all'Art.5 del D. Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'Articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sulla base delle attività di interesse generale sopra esposte l'associazione persegue le seguenti finalità a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) gestione del **Museo Interattivo di Archeologia Informatica (MIAI)** ideato e realizzato dall'Associazione Culturale Verde Binario ETS. Il MIAI fin dal 2002, anno di nascita dell'associazione, è un'esposizione interattiva permanente dei manufatti e delle storie dell'era dell' *Information Technology* (IT) per le generazioni future;
- 2) attività di recupero, restauro, studio, divulgazione e uso di: hardware informatico dismesso perché ritenuto obsoleto e/o guasto, software (programmi di ogni genere, computer art, computer music...), libri e manuali tecnici che descrivono la storia dello sviluppo delle tecnologie informatiche;
- 3) attività di *trashware*: recupero di hardware informatico di recente produzione selezionandolo e riqualificandolo prima che entri nel ciclo dei RAEE al fine di prolungarne il tempo di impiego, contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente con l'ausilio del FLOSS (*Free Libre Open Source Software*) nel rispetto della Direttiva 2002/96/CE, del D. Lgs. n.151 del 15 luglio 2005, già inserito nel T.U. Ambientale D. Lgs 152/2006 e del D. Lgs n. 49 del 14 marzo 2014;
- 4) attività di produzione, formazione e divulgazione sui molteplici aspetti riguardanti cultura digitale, *hacking*, FLOSS (*Free Libre Open Source Software*), informazione, media, etica, didattica ed educazione;



5) attività di produzione, formazione e divulgazione sui molteplici aspetti tecnici e culturali relativi alla tutela della natura con particolare attenzione alla relazione tra tecnologie informatiche, salute, ambiente e sostenibilità.

6) sviluppo di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito dell'archeologia informatica e del restauro di sistemi elettronici/informatici e in tutte le loro implicazioni.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'associazione può sottoscrivere protocolli, accordi, convenzioni con istituzioni pubbliche, istituzioni private e con comunità non formali sia a livello nazionale che internazionale per il perseguimento dei fini e degli obiettivi del presente statuto. L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere Soci/e tutte le persone fisiche, anche Enti italiani o stranieri, cittadini italiani o stranieri, purché maggiorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza ed etnia, purché aderiscano all'Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali, le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, anche in forma telematica, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato deve essere rinnovato ogni anno con il versamento della quota associativa e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni emanati dall'associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- osservare riservatezza e tutela in merito a quanto discusso durante le riunioni o nei canali multimediali.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde:

- per morte;
- per esclusione: l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto palese e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni;
- per recesso: l'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Assemblea e al Consiglio Direttivo i quali dovranno adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto a seguito della delibera dell'organo preposto (Direttivo).

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono regolarmente iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea e delegare il proprio voto ad un altro associato mediante delega scritta e firmata, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello, salvo le votazioni riguardanti persone che si svolgono a scrutinio segreto nel caso dell'elezione degli Organi, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale. E' consentito lo svolgimento dell'Assemblea in *live-streaming*, e/o l'intervento in Assemblea da remoto con mezzi di telecomunicazione, videoconferenza, e voto per corrispondenza o via elettronica *on line* in diretta durante l'Assemblea, previo accertamento dell'identità del socio. Si applicano i co. 4 e 5, Art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione tramite email/pec, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di gestione. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto di gestione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Verbalizzazione)

L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un segretario da individuarsi di volta in volta tra i presenti alla riunione. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto di gestione e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- predisporre i Regolamenti interni dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, con un numero minimo di tre componenti, a un massimo di nove nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti anche per via telematica: riunione tramite chat, videoconferenza, mailing list, ed eventuali altri *social networks*, *app* e applicativi software utilizzati e gestiti da dall'Associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, Art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal

Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale e deve essere fisicamente presente in riunione.

ART. 10 **(Decadenza dei consiglieri)**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in metà dei componenti originari, dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio decaduto è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

ART. 11 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spettano la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con incondizionata facoltà di nominare anche procuratori o mandatari. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e gli Organi dell'Associazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente, qualora nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **(Segretario)**

Il Segretario, qualora nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei Soci; si attiva per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; organizza e predispone le attività e le iniziative atte a favorire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione; provvede all'invio dei verbali di ogni riunione a tutti gli associati.

ART. 13 **(Tesoriere)**

Il Tesoriere, qualora nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo, provvede all'elaborazione del bilancio (o del rendiconto di gestione) preventivo e consuntivo ed alla regolare tenuta della contabilità; appone la propria firma, disgiuntamente dal Presidente, in tutte le operazioni di carattere patrimoniale finanziario, di ogni operazione deve riferire al Presidente settimanalmente.

ART. 14 **(Presidente Onorario)**

La carica di Presidente Onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo, e approvata/ratificata dall'Assemblea degli associati con apposito verbale, con riferimento ad un ex Presidente dell'Associazione o ad una eminente personalità del mondo sociale, culturale, tecnico-scientifico, medico, che si sia distinto per ciò che ha fatto nella sua carriera professionale o nella sua vita. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare. Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle Assemblee dei soci, ma senza diritto di voto e può proporre iniziative inerenti la vita associativa. Il Presidente Onorario non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione.

ART. 15 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni materiali e immateriali di cui è costituito il Museo Interattivo di Archeologia Informatica (il cui corpo è da ritenersi unico, indivisibile e inalienabile) e dagli altri beni mobili, immobili che non riguardano direttamente il MIAI – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il Rendiconto di Gestione annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e con chiusura al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono soci dell'associazione e sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari, qualora fosse ritenuto necessario, possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall' Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Sostenitori)

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali dell'Associazione, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 20
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri / programmi di gestione per:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Consiglio Direttivo tramite email/pec.

ART. 21
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell' Articolo 16 del Decreto. Legge 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa in un'Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o Musei con attività affini. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori possibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legge 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e delle normative vigenti in materia.

